Ettore Battelli

Responsabilità genitoriale e decadenza: tra evoluzione giurisprudenziale e sfide dell'era digitale

Sommario: 1. Il mutamento di paradigma nella responsabilità genitoriale – 2. Natura e contenuto della responsabilità genitoriale – 3. La decadenza dalla responsabilità genitoriale tra struttura normativa e funzione protettiva – 4. L'art. 330 c.c. nella giurisprudenza più recente – 5. Prospettive evolutive della responsabilità genitoriale nell'era digitale.

1. Il mutamento di paradigma nella responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale costituisce oggi una categoria sistematica di snodo nel diritto di famiglia, in quanto esprime con particolare evidenza il processo di trasformazione che ha interessato il rapporto tra genitori e figli nel passaggio dalla concezione autoritativa della famiglia a un modello funzionale e personalistico di responsabilità genitoriale. L'evoluzione normativa non si è limitata a rimodulare l'assetto dei poteri interni alla famiglia, ma ha inciso sulla stessa struttura della relazione genitoriale, ridefinendone la legittimazione giuridica.

Nel codice civile del 1942 il figlio era collocato all'interno di un sistema incentrato sulla potestà, intesa quale posizione di supremazia del genitore e correlativa soggezione del minore[1]. In seguito, la riforma del 1975 ha segnato una prima frattura, sostituendo la potestà 'patria' con quella 'genitoriale' e affermando l'eguaglianza tra i coniugi[2] nell'esercizio dei poteri sui figli, in attuazione degli artt. 29 e 30 Cost.[3]. Tuttavia, come è noto, è con la riforma

[1] Sulla tutela del minore nel codice civile del 1942 si rinvia a E. La Rosa, *Tutela dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Giuffrè, Milano 2005, pp. 35 ss.

[2] A. Arceri, *La responsabilità genitoriale*, a cura di A. Albanese, *Le nuove famiglie*, Pacini Giuridica, Pisa 2019, pp. 583 ss.

[3] In argomento B. Agostinelli, *L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore*, in «Riv. dir. civ.», 1, 2021, p. 162, che ha osservato come l'art. 30 Cost. abbia determinato una ridefinizione dell'istituto familiare, rifondandolo sulla pari dignità dei membri e sulla promozione degli interessi degli individui che la compongono. Tale «concezione personalistica» del rapporto genitore-figlio è il risultato di un lungo processo di attuazione dei principi costituzionali che hanno trasformato la famiglia in una

della filiazione del 2012-2013 che si è compiuto il definitivo superamento dello schema potestativo, attraverso l'introduzione nel codice civile della nozione di responsabilità genitoriale[4].

La responsabilità genitoriale si configura come situazione giuridica complessa, nella quale poteri e doveri risultano strutturalmente orientati alla realizzazione dell'interesse del minore e trovano in esso il proprio criterio di legittimazione[5]. Il baricentro del sistema si sposta così dalla titolarità del

«società naturale» orientata allo sviluppo della personalità dei singoli.

[4] Sia consentito il riferimento a E. Battelli, *Diritto privato delle persone minori di età. Diritti, tutele, nuove vulnerabilità*, Giappichelli, Torino 2021, p. 45, in cui viene chiarito che l'innovazione non si esaurisce in un mero aggiornamento terminologico, ma segna la compiuta affermazione di una concezione, al contempo sociale e giuridica, del rapporto genitoriale imperniata sulla centralità e sulla valorizzazione dei diritti dei figli; in tale prospettiva, la dottrina è giunta a evocare la configurazione di una «nuova famiglia dei figli» quale paradigma interpretativo espressivo del mutato assetto assiologico dell'ordinamento (così L. Rossi Carleo, *La famiglia dei figli*, in «Giur. it.», 2014, p. 1262). Cfr. altresì F. Giardina, *"Morte" della potestà e capacità del figlio*, in «Riv. dir. civ.», 1, 2016, p. 1614, nonché E. Al Mureden, *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in «Fam. Dir.», 5, 2014, pp. 466 ss. In particolare, secondo S. Patti, *Le nuove frontiere della responsabilità* genitoriale, in «Familia», 2, 2021, pp. 144 ss., «il cambiamento a livello terminologico ci permette di sfruttare una serie di indicazioni utili per l'interpretazione delle norme che contengono un'effettiva regolamentazione dei fenomeni familiari. Il linguaggio diventa strumento per comprendere il nuovo approccio nella regolamentazione del diritto di famiglia». Critico G. De Cristofaro, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in «Nuove leggi civ. comm.», 4, 2014, p. 795, secondo il quale «nonostante il mutamento della terminologia, la situazione giuridica oggi designata come responsabilità genitoriale è sostanzialmente identica alla situazione giuridica che un tempo il codice civile designava come potestà, così come ricostruita e intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti, con orientamenti interpretativi ormai largamente consolidati». In generale, sulla nozione di responsabilità genitoriale si vedano, tra gli altri, R. Senigaglia, Status filiationis *e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Jovene, Napoli 2013, *passim*; U. Salanitro, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l'esercizio della delega*, parte I e II, in «Corr. giur.», 5, 2014, pp. 540 ss.; M. Sesta, *Filiazione (diritto civile)*, in «Enc. dir.», Annali VIII, Giuffrè, Milano 2015, pp. 445 ss.; A.C. Di Landro, *Responsabilità genitoriale verso i figli*, in *Famiglia. I tematici*, diretto da F. Macario, in «Enc. dir.», vol. iv, Giuffrè, Milano 2022, pp. 1161 ss.

[5] Nel fisiologico sviluppo del rapporto di filiazione, la responsabilità genitoriale si configura quale insieme articolato di doveri e poteri, strutturalmente orientato alla tutela dell'interesse del figlio e conformato al rispetto delle sue inclinazioni, capacità e aspirazioni. Essa integra una posizione giuridica complessa, assistita da garanzia costituzionale anche nei confronti dei pubblici poteri e dei terzi, coerente con una concezione pluralistica e relazionale della famiglia e con il principio di uguaglianza sostanziale, in quanto funzionalmente preordinata a colmare, sul piano educativo e formativo, la condizione di oggettiva debolezza in cui il minore versa per l'incapacità di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi. Cfr. C.M. Bianca, *2.1, La famiglia*, 7ª ed., in *Diritto Civile*, a cura di M. Bianca e P. Sirena,

potere alla funzione esercitata, secondo una logica che riconosce al figlio una posizione di centralità assiologica e normativa.

In questa prospettiva assume rilievo decisivo il principio del superiore interesse del minore[6], che permea l'interpretazione delle norme interne e si radica in un contesto multilivello nel quale interagiscono fonti costituzionali, sovranazionali e interne[7], in cui l'interesse del minore opera quale criterio ordinante dell'intero sistema della filiazione, orientando tanto l'esercizio fisiologico della responsabilità quanto l'intervento giudiziale nei casi patologici[8].

La positivizzazione nell'art. 315-*bis* c.c. dei diritti del figlio, tra cui il diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, nonché a crescere nella propria famiglia, conferma tale impostazione[9]. La responsabilità genitoriale non si presenta più come potere che trova in sé

Giuffrè, Milano 2023, pp. 393 ss., ove si evidenzia come la riforma abbia inteso segnare il definitivo superamento della tradizionale nozione di «autorità parentale», sostituendola con la configurazione dei genitori quali titolari di un *munus* da esercitarsi nell'esclusivo interesse della prole. Sul tema, si segnalano anche i contributi di B. Agostinelli, *Diritti e doveri del figlio*, in «Commentario del codice civile» Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna 2024; S. Patti, L. Rossi Carleo, *L'esercizio della responsabilità genitoriale*, in «Commentario del codice civile» Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna 2021.

[6] R. Amagliani, *La nuova disciplina della filiazione (etichette, formule magiche e principi nel diritto di famiglia)*, in «Giust civ.», 2018, pp. 1035 ss.

[7] Sul punto, D. Pirilli, *Il rapporto tra best interest(s) of the child e responsabilità genitoriale in una prospettiva multilivello*, in «Ordine internazionale e diritti umani», 2021, pp. 1246 ss., la quale sottolinea come l'interesse del minore operi quale criterio di raccordo tra ordinamento interno e fonti sovranazionali, incidendo direttamente sull'interpretazione delle norme codicistiche.

[8] Sul rapporto tra attività delle Corti e superiore interesse del minore, nonché sulla crescente partecipazione del giudice alla definizione della regola del caso concreto, si veda C. Garlatti, *Autorità giudiziaria e interesse superiore del minore*, in *The best interest of the child*, a cura di M. Bianca, Sapienza Università Editrice, Roma 2021, pp. 47 ss. In chiave critica, sulla dimensione prognostica delle decisioni fondate sull'interesse del minore e sul correlato grado di incertezza che le connota, si rinvia a L. Lenti, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in «Riv. dir. civ.», 1, 2016, p. 88, ove si osserva che tali decisioni sono proiettate nel futuro e implicano una valutazione inevitabilmente opinabile circa l'evoluzione della vita del minore e del suo contesto familiare.

[9] C.M. Bianca, *La legge italiana conosce solo figli*, in «Riv. dir. civ.», 1, 2013, pp. 3 ss., individua nella proclamazione dello «statuto dei diritti del figlio» uno dei punti qualificanti della riforma della filiazione, evidenziando come i diritti al mantenimento, all'educazione, all'istruzione, all'assistenza morale e alla crescita nella propria famiglia abbiano trovato nel nuovo art. 315-*bis* c.c. una sistemazione unitaria e di portata generale. Sul tema, si veda altresì F. Romeo, *Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare*, esi, Napoli 2018, pp. 85 ss., nonché M. Sesta, *Famiglia e figli a quarant'anni dalla riforma*, in «Fam. Dir.», 11, 2015, pp. 1013 ss.

la propria giustificazione, ma come funzione esercitata nell'interesse altrui, secondo una struttura che la dottrina ha efficacemente ricondotto alla figura dell'ufficio di diritto privato[10]. In tal senso, l'istituto conserva una componente potestativa, ma essa risulta interamente assorbita e riorientata dalla finalizzazione alla tutela della persona del minore[11].

Il passaggio dalla potestà alla responsabilità ha segnato, dunque, l'emersione di un modello relazionale nel quale il minore non è più mero destinatario di protezione, bensì soggetto titolare di diritti fondamentali che delimitano e conformano l'esercizio dei poteri genitoriali[12].

È in questa riconfigurazione funzionale che si coglie la cifra evolutiva del diritto di famiglia contemporaneo.

2. *Natura e contenuto della responsabilità genitoriale*

La configurazione positiva della responsabilità genitoriale si ricava, poi, ancor meglio, dal coordinamento sistematico delle disposizioni codicistiche che ne disciplinano l'esercizio e ne delimitano l'ambito oggettivo. Gli artt. 315-*bis*, 316 e 320 c.c., infatti, delineano un complesso unitario di attribuzioni che investe l'intera sfera giuridica del minore, articolandosi in

[10] Secondo A. Bucciante, voce «*Potestà dei genitori*», in «Enc. dir.», vol. xxxiv, Milano 1985, p. 774, la potestà genitoriale si configura anzitutto quale *officium*, vale a dire come dovere funzionalizzato alla cura dell'interesse del figlio, rispetto al cui adempimento il genitore è investito dei correlativi poteri di azione. Nei confronti dei terzi, tuttavia, essa assumerebbe la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, identificabile nel diritto alla funzione e al suo esercizio. Tale ricostruzione è stata oggetto di critica da parte di altra dottrina, la quale ha qualificato la potestà in termini di potere-dovere, escludendone la riconducibilità alla categoria del diritto soggettivo, anche con riferimento ai rapporti esterni (si veda A.C. Pelosi, voce «*Patria potestà*» in «Noviss. Dig. it.», vol. xii, utet, Torino 1965, pp. 582 ss.).

[11] Interessante è l'analisi svolta da U.C. Basset, *L'interesse del minore: le nuove sfide d'un concetto vago e magari antipatico*, in *The best interest of the child*, a cura di M. Bianca, cit., pp. 3 ss., la quale definisce l'interesse superiore dei minori come «realtà giuridica» che esprime un orientamento direttivo in grado di percorrere in modo trasversale tutto il diritto, ma al contempo una «verità fisica» dal momento che i soggetti minorenni rappresentano una condizione evolutiva di sussistenza dell'intera umanità. In questo senso, la nozione del *best interest* risulta indipendente e intangibile da qualsiasi tentativo di manipolazione.

[12] A.G. Cianci, *La nozione di responsabilità genitoriale*, in C.M. Bianca, *La riforma della filiazione*, Wolters Kluwer-cedam, Padova 2015, p. 585, evidenzia la significativa simmetria tra diritti del figlio (art. 315-*bis* c.c.) e responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.), sottolineando come i diritti del minore non solo costituiscano il contenuto della responsabilità, ma operino altresì quale limite espresso all'esercizio dei poteri genitoriali.

profili personali e patrimoniali tra loro funzionalmente connessi[13].

Sul versante personale, la responsabilità si esplica nell'assunzione delle determinazioni concernenti la salute, l'istruzione, l'educazione e, più in generale, l'assetto della vita del minore[14]. L'art. 316 c.c. prescrive che tali decisioni siano adottate congiuntamente da entrambi i genitori e richiede che esse siano parametrate alle capacità, alle inclinazioni naturali e alle aspirazioni del figlio[15]. Il riferimento legislativo a tali criteri introduce un vincolo normativo di adeguatezza che impone una costante correlazione tra le scelte genitoriali e la concreta individualità del minore, sottraendo l'esercizio delle attribuzioni a logiche meramente autoreferenziali.

Accanto ai profili personali, l'ordinamento attribuisce ai genitori la rappresentanza legale del figlio minore e la gestione del suo patrimonio[16]. Ai sensi dell'art. 320 c.c., la rappresentanza si estende a tutti gli atti civili, mentre l'amministrazione dei beni è scandita dalla distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con la previsione di

[13] Per un più ampio inquadramento sistematico circa il contenuto delle norme in tema di responsabilità genitoriale si rinvia, *ex multis*: E. Al Mureden, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale*, in «Giur. it.», 2014, pp. 1266 ss.; M. Bianca, *Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, Giuffrè, Milano 2014, pp. 88 ss.; V. Caredda, *La responsabilità genitoriale: spunti di riflessione*, in «Diritto di famiglia e delle persone», 4, 2015, pp. 1424 ss.; M. Costanza, *I diritti dei figli: mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale*, in «Nuove leggi civ. comm.», 3, 2013, pp. 526 ss.; G. De Cristofaro, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in «Nuove leggi civ. comm.», 4, 2014, pp. 782 ss.

[14] Ben prima della formale introduzione del termine con la l. n. 219/2012, la giurisprudenza di legittimità aveva già iniziato a parlare di «responsabilità genitoriale», considerandola un principio immanente all'ordinamento (Cfr. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2004, n. 10102, in «Fam. Dir.», 1, 2005, p. 23). Secondo tale orientamento anticipatore, la responsabilità si sostanzia nel dovere di tutela del figlio attraverso l'osservanza degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, a prescindere dalla sussistenza di un vincolo giuridico tra i genitori. Tale evoluzione interpretativa ha permesso di spostare il fulcro della disciplina dal «potere dei genitori» al «diritto del minore» a ricevere cure adeguate alla sua formazione, anche in assenza di un matrimonio (in modo conforme, Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971, in «Fam. Dir.», 5, 2016, p. 437).

[15] A. Gorassini, *La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà*, in *Filiazione, commento al decreto attuativo*, a cura di M. Bianca, Giuffrè, Milano 2014, p. 91.

[16] Mentre la rappresentanza genitoriale inerisce ad attività giuridiche anche di natura personale e si attua nei rapporti esterni verso i terzi, il potere di amministrazione dei genitori ricomprende solo l'attività che produce un riflesso sulla sfera patrimoniale del minore esaurendosi, dunque, nei rapporti interni tra amministratore e amministrato. Secondo A. De Rosa, *La tutela degli incapaci*, Giuffrè, Milano 1962, p. 81, la funzione dell'amministratore deve intendersi quale oculata vigilanza, attività dinamica rivolta ad assecondare e favorire lo sviluppo del patrimonio, evitando le perdite.

autorizzazioni giudiziali per le operazioni di maggiore incidenza.

Il sistema delle cautele e dei controlli prefigurato dal legislatore evidenzia, tra l'altro, come le attribuzioni gestorie siano sottoposte a limiti strutturali, volti a garantire la conservazione e la corretta valorizzazione del patrimonio del minore[17].

La responsabilità genitoriale si caratterizza, inoltre, per una dimensione organizzativa, che si manifesta nella predisposizione dell'ambiente di crescita e nella definizione delle regole di convivenza. In tale ambito, le attribuzioni genitoriali si esprimono attraverso un potere di indirizzo e di vigilanza che, pur non essendo analiticamente tipizzato dal legislatore, trova fondamento nelle disposizioni che impongono ai genitori di curare la formazione e l'inserimento sociale del figlio[18]. La discrezionalità riconosciuta in questo spazio operativo si colloca entro confini normativamente determinati, desumibili dall'insieme delle prescrizioni che regolano il rapporto di filiazione[19].

Un tratto qualificante dell'istituto è rappresentato dalla regola dell'esercizio congiunto, che postula cooperazione e coordinamento tra i genitori nella gestione delle questioni di maggiore rilievo. L'ordinamento appronta, a tal fine,

[17] Naturalmente, il presupposto logico-giuridico della scelta legislativa di attribuire ai genitori i poteri di rappresentanza e di amministrazione deve individuarsi nella limitata capacità di agire del minore, intesa quale carenza dell'idoneità a compiere autonomamente atti giuridici destinati a incidere sulla propria sfera giuridica soggettiva. Di impareggiabile chiarezza sul tema F. Santoro-Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli 2012, p. 34, il quale distingue vari aspetti della capacità di agire: una capacità di agire sostanziale o processuale; nonché una capacità di amministrare, di disporre, di obbligarsi. In argomento anche F. Messineo, *La distinzione fra capacità di agire, capacità di disporre e potere di disporre*, in «Temi», 1949, pp. 607 ss., e P. Rescigno, *Capacità d'agire*, in «Noviss. Dig. it.», vol. ii, utet, Torino 1958, pp. 861 ss.

[18] In ordine alla configurazione funzionale della responsabilità genitoriale e alla centralità del momento educativo nell'assetto dei rapporti di filiazione, si vedano i contributi di F. Ruscello, *La funzione educativa: dottrina e giurisprudenza a confronto*, in «Rass. dir. civ.», 1986, pp. 430 ss.; A. Trabucchi, *Il "vero interesse" del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, in «Riv. dir. civ.», 1, 1988, pp. 737 ss.; G.F. Basini, *I diritti-doveri dei genitori e dei figli*, in Id., *La filiazione e l'adozione*, *Tratt. dir. fam.*, diretto da G. Bonilini, vol. iv, utet, Torino 2016, pp. 4045 ss.; A. Gorgoni, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Wolters Kluwer-cedam, Padova 2017, pp. 104 ss.; M. Tamponi, *Del convivere. La società postfamiliare*, La nave di Teseo, Milano 2019, pp. 259 ss.; P. Perlingieri, *Situazioni giuridiche soggettive*, in Id., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. iii, esi, Napoli 2020, pp. 373 ss.

[19] In questa prospettiva, la libertà di scelta dei genitori nell'organizzazione della vita del figlio trova un limite invalicabile nel principio del preminente interesse del minore, che impone di conformare ogni decisione alle esigenze di sviluppo e socializzazione della prole (Cfr. S. Patti, L. Rossi Carleo, *Provvedimenti riguardo ai figli*, in «Commentario del codice civile» Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli, Bologna-Roma 2010, p. 53).

strumenti di composizione del disaccordo, assicurando la continuità decisionale e prevenendo vuoti di tutela nella conduzione della vita del minore[20].

La responsabilità genitoriale si dispiega lungo l'intero arco della vita del minore e conosce una progressiva modulazione in relazione allo sviluppo della capacità di discernimento del figlio[21].

Le disposizioni che prevedono l'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano e che attribuiscono rilievo alla sua volontà in specifiche ipotesi incidono sulle modalità di esercizio delle attribuzioni genitoriali, imponendo un confronto costante con un soggetto la cui autonomia si consolida nel tempo[22].

L'insieme delle previsioni codicistiche restituisce così la fisionomia di un istituto unitario e dinamico, nel quale l'articolazione delle attribuzioni e la loro modulazione nel tempo concorrono a strutturare un sistema di governo coerente della condizione minorile.

[20] In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, il legislatore ha previsto che ciascuno dei genitori possa ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, dopo aver proceduto obbligatoriamente all'ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni (o anche di età inferiore, ove capace di discernimento), deve suggerire le determinazioni più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Qualora il contrasto permanga, il giudice non si sostituisce ai genitori nella decisione, ma indica il genitore più idoneo a curare l'interesse del figlio nel caso specifico. Tale procedura mira a garantire l'attuazione del principio di bigenitorialità e la tutela del minore come soggetto titolare di diritti propri (Cfr. Sesta, *Genitori e figli naturali: il rapporto*, in M. Sesta, B. Lena, B. Valignani, *Filiazione naturale: statuto e accertamento*, Ipsoa, Milano 2001, pp. 21 ss.). In generale sulla capacità del minore di gestire rapporti personali e patrimoniali, nonché sul diritto ad essere ascoltato, C. Granelli, *Minore età e contratto*, in «I Contratti», 2022, pp. 377 ss., e in «Revista Iustitia», 3, 2022.

[21] Per una ricostruzione sistematica della condizione giuridica del minore e della problematica della capacità in relazione alla maturità della persona, si vedano P. Stanzione, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, rist., esi, Napoli 2018; Giardina, *La condizione giuridica del minore*, Jovene, Napoli 1984; G. Palmieri, *Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori*, Jovene, Napoli 1994; L. Tafaro, *L'età per l'attività*, esi, Napoli 2003; M. Cinque, *Il minore contraente*, cedam, Padova 2007; Senigaglia, *Minore età e contratto*, Giappichelli, Torino 2020.

[22] In tale ottica, la responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata tenendo in debito conto la progressiva crescita, maturazione e capacità di discernimento del figlio: «l'identità del figlio entra a pieno titolo nella disciplina della responsabilità genitoriale, affranca la relazione tra genitori e figli dalla minore età e riconduce l'incapacità legale [...] alla sua dimensione originaria di strumento idoneo a consentire la miglior cura del patrimonio dell'incapace» (Giardina, *"Morte" della potestà e "capacità" del figlio*, cit., p. 1615).

3. *La decadenza dalla responsabilità genitoriale tra struttura normativa e funzione protettiva*

All'interno dell'architettura della responsabilità genitoriale, la decadenza prevista dall'art. 330 c.c. costituisce l'ipotesi di più intensa interferenza dell'autorità giudiziaria sull'esercizio della funzione genitoriale[23]. Essa si colloca nel segmento patologico del rapporto di filiazione e presuppone una frattura significativa tra la titolarità formale della responsabilità e la sua effettiva idoneità a realizzare l'interesse del minore.

La disposizione individua due presupposti tipici: la violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla responsabilità e l'abuso dei poteri ad essa connessi. Tali condotte assumono rilievo giuridico solo quando si traducano in un grave pregiudizio per il figlio[24].

Infatti, la decadenza interviene quando l'esercizio della responsabilità, anziché conformarsi alla funzione di protezione e promozione della persona del figlio, si risolve in fattore di compromissione del suo percorso evolutivo.

Il «grave pregiudizio» opera quale clausola generale, affidata a una valutazione giudiziale necessariamente concreta e contestuale. La gravità non può essere apprezzata in termini astratti, ma va misurata in relazione alla specifica condizione del minore, alla sua età, al contesto familiare nonché alle risorse disponibili[25].

L'elemento qualificante è rappresentato dalla compromissione sostanziale della funzione educativa e protettiva che l'ordinamento assegna ai genitori. In tale prospettiva, la verifica assume una dimensione anche prognostica: non è richiesto che il danno si sia già pienamente consolidato, ma è sufficiente che la condotta genitoriale esponga il minore a un rischio serio e concreto di pregiudizio[26].

[23] Sul carattere patologico della decadenza quale strumento di tutela del minore in presenza di una compromissione grave della funzione genitoriale, si rinvia a L. Lenti, *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano 2021, p. 986.

[24] Sul presupposto strutturale della decadenza e sul necessario nesso tra violazione dei doveri, abuso dei poteri e grave pregiudizio del minore, si segnala il contributo di F. Tedioli, *Comm. art. 330 c.c.*, in *Commentario breve al diritto di famiglia*, a cura di A. Zaccaria, cedam, Padova 2016, p. 715.

[25] Sul punto, A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, 5ª ed., Zanichelli, Bologna 2014, p. 221, ricorda che «la condotta gravemente pregiudizievole, rilevante ai fini della dichiarazione di decadenza, può consistere non solo in maltrattamenti, disinteresse, rifiuto palese del figlio, asprezza e durezza di carattere, ma anche nell'incapacità di capire i bisogni del minore e nella sua coartazione psicologica, specialmente se tali atteggiamenti siano rimasti immutati pur dopo una seria opera di sensibilizzazione da parte dei servizi sociali ed appaiano prevedibilmente irreversibili».

[26] Con particolare riguardo al pericolo di danno quale elemento integrativo del grave

Sul piano strutturale, la decadenza determina la caducazione dell'esercizio della responsabilità nella sua integralità. La perdita riguarda tanto i poteri decisionali relativi alla persona del minore quanto le attribuzioni patrimoniali, inclusa la rappresentanza legale e l'amministrazione dei beni. Si produce, in tal modo, una scissione tra lo *status* di genitore e la legittimazione all'esercizio della funzione genitoriale: il vincolo di filiazione permane, ma l'ordinamento sottrae al genitore la gestione giuridica degli interessi del figlio, ritenendola incompatibile con la tutela di quest'ultimo.

La natura dell'istituto va colta in chiave strettamente protettiva. La decadenza, pertanto, non esprime una logica afflittiva né si configura come sanzione in senso tecnico. L'intervento ablativo è giustificato esclusivamente dalla necessità di assicurare al minore un contesto relazionale adeguato alla sua crescita; di conseguenza, la posizione del genitore viene compressa nella misura in cui risulti oggettivamente inidonea a realizzare la funzione che l'ordinamento le assegna.

La collocazione dell'art. 330 c.c. nel sistema delle misure a tutela del minore, accanto all'art. 333 c.c., evidenzia una graduazione degli strumenti di intervento. Le misure limitative operano quando il pregiudizio sia suscettibile di contenimento attraverso prescrizioni conformative[27]; la decadenza interviene quando la lesione raggiunga un livello tale da rendere incompatibile la permanenza dell'esercizio della responsabilità. Il sistema restituisce, così, un modello dinamico, nel quale la responsabilità genitoriale, già delineata come funzione nel suo assetto fisiologico, può essere ridotta o rimossa quando venga meno la sua capacità di operare come presidio dell'interesse del minore.

4. *L'art. 330 c.c. nella giurisprudenza più recente*

Preziosa risulta l'analisi delle più recenti pronunce della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, perché consentono di individuare un

pregiudizio richiesto dall'art. 330 c.c., cfr. S. Zaccaria, *La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata*, in «Studium Iuris», 2020, p. 270.

[27] Si ricorre al provvedimento di limitazione, ad esempio, al fine di consentire l'allontanamento del minore dalla residenza familiare a tutela delle sue scelte ideologiche e culturali; per tutelare i figli dal comportamento della madre che conduce una vita girovaga; per permettere ad una ragazza o un ragazzo relazioni che i genitori vietano, ovvero per trasfusioni di sangue a cui i genitori sono contrari per motivi religiosi. Cfr. Moro, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 222.

orientamento ormai consolidato in ordine alla struttura applicativa dell'art. 330 c.c., delineando con chiarezza i confini del diritto vivente in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La Suprema Corte ha precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione allorché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o di principi costituzionali e convenzionali, miri in realtà a una rivalutazione del merito, ove il giudice territoriale abbia congruamente accertato, sulla base di un'istruttoria approfondita e di plurimi riscontri probatori, l'attualità e la gravità delle condotte genitoriali pregiudizievoli, nonché l'impossibilità di un recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con lo sviluppo psico-fisico del minore[28]. Tale impostazione si fonda sulla considerazione che il giudizio *ex* art. 330 c.c. implica una valutazione eminentemente fattuale, ancorata alla concretezza della vicenda familiare e alla verifica attuale dell'interesse del minore. Ne consegue, tra l'altro, che il controllo di legittimità, come ben noto, non può tradursi in una surrettizia sostituzione dell'apprezzamento di merito, ma resta circoscritto alla correttezza del percorso argomentativo e alla coerenza logico-giuridica della motivazione.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha pure, di recente ribadito, con particolare nettezza, la natura eccezionale e residuale della decadenza dalla responsabilità genitoriale, richiedendo un accertamento rigoroso e puntualmente motivato del grave pregiudizio per il minore. È stato affermato che la misura ablativa non può fondarsi su generiche valutazioni di inadeguatezza educativa né su un'adesione acritica alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. In tale procedimento, la CTU costituisce uno strumento di ausilio, ma non può surrogare il giudizio giuridico rimesso al giudice, il quale resta tenuto a esplicitare il nesso causale tra le condotte genitoriali accertate e l'incidenza concreta, attuale o prospettica, sull'equilibrio psicofisico del figlio. Ne consegue che l'apparato motivazionale deve dar conto, in modo analitico e non stereotipato, delle ragioni per cui le criticità riscontrate assumano consistenza tale da integrare la soglia del «grave pregiudizio» richiesta dall'art. 330 c.c., escludendosi che carenze relazionali o fragilità educative, di per sé considerate, possano automaticamente legittimare l'ablazione della responsabilità[29].

Parimenti significativa è l'elaborazione concernente la valutazione delle dichiarazioni del minore. La Corte di Cassazione chiarisce che l'ascolto e le dichiarazioni del figlio costituiscono parte del materiale istruttorio, ma non possono assumere valore dirimente in assenza di un quadro probatorio

[28] In questi termini Cass. civ., sez. I, ord. 19 febbraio 2026, n. 3722, in *DeJure.*

[29] Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 9 dicembre 2025, n. 32004, in *DeJure.*

coerente e corroborato. Spetta al giudice di merito verificarne l'attendibilità, la spontaneità e l'eventuale condizionamento, evitando che elementi isolati divengano fondamento esclusivo di un provvedimento di così intensa incidenza sulla sfera genitoriale[30].

Inoltre, le ordinanze più recenti valorizzano, tra l'altro, proprio la dimensione prognostica del giudizio. Il «grave pregiudizio» richiesto dall'art. 330 c.c. non si esaurisce nella constatazione di eventi dannosi già verificatisi, ma implica una valutazione prospettica circa la concreta idoneità del genitore a esercitare la funzione educativa e protettiva in modo conforme all'interesse del figlio. In tale quadro, l'assenza di un progetto realistico di recupero delle competenze genitoriali, specie in presenza di bisogni evolutivi complessi, può integrare il presupposto della misura ablativa quando si traduca in una persistente esposizione del minore a un rischio serio e non meramente ipotetico[31].

Da ultimo, viene confermata l'esigenza di proporzionalità e gradualità dell'intervento giudiziario. L'art. 330 c.c. va, quindi, interpretato in coordinamento sistematico con l'art. 333 c.c., in una logica di progressività delle misure: la decadenza è configurata come *extrema ratio*, attivabile soltanto quando gli strumenti limitativi o di sostegno risultino inadeguati a garantire una tutela effettiva del minore. Si consolida, dunque, un modello applicativo fondato sull'individualizzazione del caso concreto e sulla verifica della compatibilità tra permanenza della responsabilità e salvaguardia dell'interesse del figlio[32].

5. *Prospettive evolutive della responsabilità genitoriale nell'era digitale*

Deve, altresì, rilevarsi come e quanto la trasformazione tecnologica in atto incida in modo strutturale sull'assetto della responsabilità genitoriale, imponendo una rilettura funzionale delle sue coordinate alla luce dell'ambiente digitale in cui si forma e si sviluppa l'identità del minore[33].

[30] Così Cass. civ., sez. I, ord. 11 dicembre 2025, n. 32328, in *DeJure.*

[31] In tal senso Cass. civ., sez. I, ord. 14 dicembre 2025, n. 32577, in *DeJure.*

[32] Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 25 gennaio 2026, n. 1671, in *DeJure*.

[33] Sull'ambiente digitale quale spazio di 'interrealtà', caratterizzato dalla reciproca permeabilità tra dimensione fisica e virtuale e idoneo a incidere sui processi di costruzione dell'identità e delle relazioni sociali del minore, si veda T. Montecchiari, *Dimensione civilistica del diritto all'informazione nell'era contemporanea e tutela dei minori*, in *I problemi dell'informazione nel diritto civile, oggi. Studi in onore di Vincenzo Cuffaro*, a cura di M. D'Auria, Roma

La dimensione '*onlife*' della quotidianità relazionale della persona, ancor più se minore di età, caratterizzata dalla sovrapposizione tra esperienza reale e spazio virtuale, costituisce uno dei luoghi centrali di costruzione della personalità e di autodeterminazione del figlio[34].

In tale contesto, la responsabilità genitoriale si confronta con una duplice tensione. Da un lato, l'ordinamento valorizza progressivamente l'autonomia del minore, riconoscendogli spazi di autodeterminazione anche in ambiti tradizionalmente presidiati dalla rappresentanza legale[35]; dall'altro, la vulnerabilità strutturale del soggetto in età evolutiva, accentuata dall'opacità dell'ambiente internet e in specie degli algoritmi[36], dalla pervasività dei meccanismi di profilazione[37] e dalla patrimonializzazione dei dati personali[38], impone un rafforzamento della funzione protettiva[39].

TrE-Press, Roma 2024, pp. 515 ss. In generale, per un'analisi del mutevole scenario dei rapporti domestici, i cui confini risultano ridefiniti dall'impatto delle tecnologie digitali, si vedano i contributi raccolti in A. Morace Pirelli, *Riflessioni sul diritto di famiglia effettivo: continuando a dialogare con Cesare Massimo Bianca*, Pacini Giuridica, Pisa 2024.

[34] Sulla relazione tra dimensione analogica e digitale nella formazione dell'identità del minore nonché sulla necessità di superare una concezione unitaria del soggetto in età evolutiva, si rinvia a A. La Spina, *L'identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione*, in «Fam. Dir.», 10, 2024, pp. 920 ss. In termini generali, sull'interesse identitario del minore nelle sue molteplici declinazioni, anche F. Giardina, *Interesse del minore: gli aspetti identitari*, in «Nuova giur. civ. comm.», 1, 2016, pp. 159 ss.

[35] In tema di consapevolezza digitale e progressiva emersione di spazi di autodeterminazione del minore nell'ambiente tecnologico: I. Cortoni, *La questione della consapevolezza digitale dei minori*, in *The best interest of the child*, cit., pp. 189 ss., ove si evidenzia come la dimensione digitale imponga una riconsiderazione tra autonomia e protezione.

[36] In relazione ai profili di trasparenza e autoresponsabilità nel regime dell'informativa privacy, si veda G. Di Lorenzo, *La circolazione dei dati personali tra tutela della persona e ordine giuridico del mercato*, in «federalismi.it», 21, 2019, pp. 2 ss.; sulla vulnerabilità della persona digitale e sulla necessità di integrare nei processi decisionali automatizzati principi di trasparenza ed *explainability* per assicurarne una configurazione umano-centrica e affidabile, R. Messinetti, *Comunicare nell'infosfera. La vulnerabilità della persona digitale*, in «federalismi.it», 18, 2021, pp. 4 ss.

[37] Sulla c.d. *filter bubble* quale meccanismo algoritmico di profilazione selettiva delle informazioni e sulle criticità che essa pone alla tutela dell'identità digitale, si veda il contributo di M. Bianca, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, in «MediaLaws», 2, 2019, pp. 39 ss. Cfr., altresì, G. Capilli, *La tutela dei dati personali dei minori*, in *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole di mercato. Commentario al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)*, a cura di R. Panetta, Giuffrè, Milano 2019, p. 249.

[38] Sul ruolo dei *Big Data* nella *new economy*, si rimanda a E. Salvatore, *La valorizzazione del dato personale nel contesto aziendale*, in «Riv. dir. impr.», 3, 2023, pp. 649 ss.

[39] Sul rischio che l'esposizione a contenuti inadatti, la precoce induzione al consumo e la

La c.d. «maggiore età digitale»[40], che consente al minore ultraquattordicenne di prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali nei servizi della società dell'informazione, costituisce un passaggio emblematico di tale tensione[41]. Essa, pur espressiva di un riconoscimento dell'autonomia informativa, rischia di determinare un arretramento della capacità di indirizzo genitoriale proprio in un settore, quello della circolazione dei dati e dell'esposizione social e mediatica, in cui le conseguenze delle scelte possono risultare irreversibili e difficilmente percepibili *ex ante* dal minore stesso. L'autodeterminazione digitale, infatti, presuppone una consapevolezza dei rischi che difficilmente può dirsi pienamente maturata in età adolescenziale e talora anche dopo[42].

lesione dell'immagine e della riservatezza incidano negativamente sullo sviluppo del minore, si veda il contributo di B. Agostinelli, *Informazione e minori: una lettura integrata per una tutela uniforme*, in *I problemi dell'informazione nel diritto civile, oggi. Studi in onore di Vincenzo Cuffaro*, cit., pp. 563 ss. L'esigenza di una tutela effettiva, non meramente astratta ma calibrata sui bisogni e sull'età del destinatario è invece approfondita da A. Astone, *I dati personali dei minori in rete. Dall'Internet delle persone all'Internet delle cose*, Giuffrè, Milano 2019; nonché A. Spangaro, *Minori e mass media: vecchi e nuovi strumenti di tutela*, Ipsoa, Milano 2011. In generale, sulla tutela del minore nel contesto digitale si vedano: C. Perlingieri, *La tutela dei minori di età nei social networks*, in «Rass. dir. civ.», 4, 2016, pp. 1324 ss.; C. Camardi, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore*, in «Jus civile», 6, 2018, pp. 831 ss.; M. Bianca, *Il minore e i nuovi media*, in *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, a cura di R. Senigaglia, Pacini Giuridica, Pisa 2019, pp. 151 ss., ove si evidenzia la tensione tra progressiva autonomia del minore e persistente vulnerabilità, resa evidente nella dimensione *online*; C. Irti, *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, in «Giust. civ.», 2019, pp. 617 ss.

[40] Tale espressione viene qualificata da B. Agostinelli, *Minori in rete: l'illusione del consenso e l'equivoco della privacy*, in «Familia», 3, 2023, p. 345, quale conquista evolutiva dei «non adulti» sull'onda di un certo «protagonismo minorile».

[41] Il tema dell'autodeterminazione del minore in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinato dall'art. 8 del gdpr. La struttura della norma consente di individuare la posizione e il grado di autonomia del minore che fruisce dei servizi in rete in base al raggiungimento di un certo anno di età. Si distinguono, dunque, i c.d. *petit enfants*, ossia i bambini in senso stretto per i quali valgono logiche di protezione più rigide, dai c.d. *grands enfants*, vale a dire i «grandi minori» che invece godono di maggiore libertà e autodeterminazione; così F. Naddeo, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in «Dir. inf.», 1, 2018, p. 27. Sia consentito estendere il riferimento a E. Battelli, *Minori, privacy e consenso digitale*, in Id., *Diritto privato digitale*, 2ª ed., Giappichelli, Torino 2024, pp. 129 ss. Cfr., altresì, F. Ruggeri, *Minori e privacy*, in *Diritto privato delle persone minori di età*, cit., pp. 139 ss. Con particolare riguardo all'(in)efficienza degli attuali sistemi di verifica dell'età adottati dalle principali piattaforme online, si veda E. Salvatore, *Minori e sistemi di age verification: la tutela dei "mobile born" nella società dell'informazione*, in «Ianus», 31, 2025.

[42] In tema di consenso al trattamento dei dati personali del minore nonché dei limiti strutturali del modello fondato sull'autodeterminazione informativa, cfr. *ex multis*, i con-

In questo scenario, la responsabilità genitoriale è chiamata a ridefinire i propri strumenti di esercizio. L'educazione, già tradizionalmente intesa quale trasmissione di valori e criteri di giudizio, assume una specifica declinazione digitale. Non si tratta soltanto di vigilare sull'uso dei dispositivi, ma di educare e formare il minore alla gestione critica della propria identità online, alla comprensione delle dinamiche economiche sottese alla gratuità apparente dei servizi digitali nonché alla tutela della propria sfera personale[43].

La funzione educativa si arricchisce, dunque, di una dimensione tecnologica che non può essere delegata né surrogata da automatismi normativi o strumenti meramente tecnici[44].

tributi di M. Orofino, *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in *Privacy, minori, cyberbullismo*, a cura di M. Orofino, F. Pizzetti, Giappichelli, Torino 2018, pp. 1 ss.; I. Caggiano, *Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679*, in «Familia», 1, 2018, pp. 4 ss.; F. Naddeo, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in «Dir. inf.», 2018, pp. 27 ss.; F. Bravo, *Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy*, a cura di G. Finocchiaro, Zanichelli, Bologna 2017, pp. 167 ss.; G. Spoto, *Disciplina del consenso e tutela del minore*, in *La nuova disciplina europea della privacy*, a cura di S. Sica, V. D'Antonio, G.M. Riccio, cedam, Padova 2016, pp. 111 ss.; già A. Spangaro, *Tutela dei minori e delle fasce deboli*, in *Diritto privato dell'informatica*, a cura di G. Finocchiaro, F. Delfini, utet, Torino 2014, pp. 219 ss. Sia consentito rinviare a E. Battelli, *Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore di età*, in «Dir. inf.», 2, 2022, pp. 267 ss., in cui si evidenzia come il sistema del consenso rappresenti in realtà un falso modello di consenso pienamente consapevole, da cui discende l'inderogabile necessità di sviluppare strumenti di protezione a tutela della persona, soprattutto se minore di età. Nello stesso senso, anche A.M. Gambino, Big data *e* fairness. *Il ruolo delle* authorities, in «Nuovo diritto civile», 1, 2020, p. 298; D. Poletti, *Comprendere il Reg. UE 2016/679: un'introduzione*, in *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna*, a cura di A. Mantelero, D. Poletti, University Press, Pisa 2018, p. 12; I. Caggiano, *Il consenso al trattamento dei dati personali tra Nuovo Regolamento Europeo (GDPR) e analisi comportamentale. Iniziali spunti di riflessione*, in «dimt», 2017, pp. 13 ss.; G. Finocchiaro, *Il quadro d'insieme sul Regolamento europeo*, in *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy*, cit., pp. 3 ss.; L. Bozzi, *I dati del minore tra protezione e circolazione: per una lettura non retorica del fenomeno*, in «Eur. dir. priv.», 1, 2020, pp. 251 ss.

[43] L'educazione digitale viene ricondotta a un compito formativo che implica accompagnamento critico e consapevole del minore nell'ecosistema tecnologico, non riducibile, dunque, a mera sorveglianza tecnica. In questi termini M. Zinno, *Educazione digitale e responsabilità genitoriale*, in «Dir. fam. pers.», 2, 2025, pp. 750 ss., ove si sottolinea come la responsabilità genitoriale, nell'ambiente onlife, esiga un ripensamento in chiave progettuale e relazionale.

[44] In argomento, Senigaglia, *Il dovere di educare i figli nell'era digitale*, in «Pers. merc.», 3, 2021, pp. 511 ss., spec. 513 s., la quale evidenzia come il momento educativo, tradizionalmente rimesso ai genitori, assuma un ruolo determinante nella formazione dei referenti valoriali della coscienza individuale e richieda, nella dimensione digitale, un

Anche i sistemi di *parental control*[45], pur rappresentando un ausilio operativo prezioso, non esauriscono il contenuto della responsabilità genitoriale. La loro interruzione automatica al raggiungimento della soglia del consenso digitale, se non accompagnata da un adeguato percorso formativo, rischia di tradursi in una frattura improvvisa tra controllo e autonomia, anziché in una progressiva responsabilizzazione del minore[46]. Il bilanciamento tra diritto alla riservatezza del figlio e potere-dovere di vigilanza del genitore richiede, pertanto, una modulazione caso per caso, ancorata al grado effettivo di maturità e alla concreta capacità di discernimento[47].

Ulteriore profilo critico è rappresentato dal fenomeno dello *sharenting* e cioè dell'abitudine dei genitori di pubblicare costantemente sui *social media* foto, video e dettagli (intimi) riguardanti la vita dei propri figli. Ebbene, la presa d'atto di tale fenomeno evidenzia come la tutela del minore in rete debba operare anche 'contro' i genitori, quando l'esposizione digitale del figlio da parte di questi ultimi comprometta la sua identità e la sua riservatezza. In tale ottica, la responsabilità genitoriale implica un dovere di autoresponsabilità nell'uso delle tecnologie, evitando la sovraesposizione social e la mercificazione dell'immagine del minore[48].

ripensamento anche alla luce degli strumenti regolativi. In un successivo studio, lo stesso R. Senigaglia, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e* parental control system, in «Nuove leggi civ. comm.», 6, 2023, pp. 1568 ss., spec. 1573 ss., valorizza la centralità del ruolo formativo dei genitori e la necessità di preservarne l'esclusività anche nell'ambiente online.

[45] Per una disamina di tali strumenti, sia consentito rinviare a E. Battelli, *Minori e* "social network": *cyberbullismo e limiti della* "parental responsibility", in «Corr. giur.», 10, 2021, pp. 1269 ss.

[46] Ad esempio, infatti, Senigaglia, *L'identità personale del minore di età nel* cyberspazio *tra autodeterminazione e* parental control system, cit., pp. 1589 ss., osserva che l'adozione indiscriminata di strumenti di *parental control* rischia di comprimere l'autonomia del minore dotato di adeguata capacità di discernimento, in contrasto con la progressiva apertura dell'ordinamento verso forme di autodeterminazione giovanile.

[47] La responsabilità genitoriale nell'uso delle tecnologie telematiche è analizzata da G. Cassano, *La responsabilità genitoriale nell'uso dell'odierna tecnologia telematica*, in «Fam. Dir.», 6, 2020, pp. 631 ss.; i limiti dell'ingerenza dei genitori nella sfera personale del minore sono approfonditi da C. Camardi, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore*, in «Jus civile», 6, 2018, pp. 831 ss.; V. Corriero, *Privacy del minore e potestà dei genitori*, in «Rass. dir. civ.», 4, 2004, pp. 998 ss.; S. Stefanelli, *Privacy e immagine dei minori in Internet*, in «Ciberspazio e diritto», 2, 2012, pp. 233 ss.

[48] Il fenomeno dello *sharenting* – la cui denominazione deriva dalla sintesi di *sharing* e *parenting* – è analizzato da G. Carapezza Figlia, Sharenting: *nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, in «Nuova giur. civ. comm.», 1, 2023, pp. 1104 ss.; nonché da L. Aulino,

Le prospettive evolutive dell'istituto sembrano, dunque, orientarsi verso un modello di responsabilità genitoriale sempre più dinamico e relazionale, nel quale il controllo non si contrappone all'autonomia, ma ne costituisce la premessa formativa. L'asse si sposta, allora, dall'autorità al governo consapevole della crescita, in un ambiente digitale che amplifica opportunità e rischi. Ne emerge una responsabilità non meramente reattiva, ma preventiva e progettuale, capace di integrare educazione e progressiva emancipazione[49].

La funzione educativa, pertanto, non può esaurirsi nell'ambito domestico, ma implica l'attivazione di percorsi formativi strutturati volti ad accrescere le competenze digitali del minore[50].

L'alfabetizzazione informatica, l'inserimento organico dell'educazione digitale nei programmi scolastici, la formazione continua degli educatori nonché la costruzione di un'alleanza tra famiglia, scuola e società civile costituiscono strumenti indispensabili per trasformare l'esposizione tecnologica in occasione di crescita consapevole e responsabile[51].

In definitiva, si accentua la centralità sistematica della responsabilità genitoriale.

Verosimilmente lo stesso concetto di responsabilità genitoriale sarà chiamato a rimodularsi proprio in relazione a queste nuove dimensioni della vita del minore, con possibili ricadute anche sul terreno della patologia del rapporto genitoriale.

Laddove la rete diviene spazio primario di costruzione dell'identità, l'esercizio della funzione genitoriale è chiamato a misurarsi con un percorso di maturazione della persona minore di età diversa dal recente passato[52], affinché l'autodeterminazione della «maggiore età digitale» possa

Tutela dei minori e servizi digitali: i rischi dello sharenting, in «Familia», 1, 2022, pp. 35 ss.

[49] La prospettiva della tutela preventiva rispetto al trattamento algoritmico dei dati viene approfondita da D. Di Sabato, *Diritto e new economy*, esi, Napoli 2020, p. 142, la quale evidenzia come i meccanismi regolativi *ex ante* risultino più efficaci rispetto ai rimedi risarcitori o ripristinatori attivati dal singolo, spesso inidonei a prevenire usi illeciti dei dati.

[50] C. Perlingieri, *Gli accordi tra i siti di social* networks *e gli utenti*, in «Rass. dir. civ.», 1, 2015, p. 119.

[51] I. Garaci, *Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*, in «Nuove leggi civ. comm.», 4, 2021, p. 804, propone un approccio «proattivo e olistico» alla tutela del minore nell'ambiente digitale, fondato sulla corresponsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti – genitori, minori, istituzioni scolastiche e socio-educative, pubbliche amministrazioni e operatori economici – nonché sul contributo della comunità scientifica, chiamata ad approfondire l'impatto delle tecnologie sul benessere e sullo sviluppo della persona.

[52] Sul punto, Cortoni, *La questione della consapevolezza digitale nei minori*, a cura di M.

coincidere con una autonomia informata, idonea a preservarne integrità e sviluppo armonico e non con una esposizione inconsapevole a vulnerabilità strutturali.

La valutazione dell'idoneità genitoriale e, nei casi estremi, l'adozione di provvedimenti ablativi, pertanto, potrebbero essere sempre più influenzate dalla capacità del genitore non solo di comprendere e governare i rischi connessi all'ambiente digitale, ma anche di tutelare il figlio da forme di esposizione che possano incidere sul suo sviluppo identitario.

Bianca, *The best interest of the child*, cit., pp. 189 ss., che evidenzia come la costruzione dell'identità del minore nello spazio digitale richieda un percorso di alfabetizzazione critica e una mediazione educativa capace di trasformare l'esposizione tecnologica in occasione di crescita consapevole; nonché C. Irti, *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, *ivi*, pp. 157 ss., la quale inquadra l'autodeterminazione del minore quale libertà progressiva, da esercitarsi in correlazione con il grado di maturità e con la necessaria funzione di accompagnamento esercitata dagli adulti responsabili.

1

QUADERNI DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

2026

a cura di

ETTORE BATTELLI, ANTONIO CARRATTA, CLAUDIO CECCHELLA, ANGELO DANILO DE SANTIS

Roma TrE-Press
2026



Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

1

QUADERNI DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

2026

a cura di

ETTORE BATTELLI, ANTONIO CARRATTA, CLAUDIO CECCHELLA, ANGELO DANILO DE SANTIS

RomaTrE-Press
2026

Direttori Collana:
Ettore Battelli, Antonio Carratta, Francesco Macario

Comitato scientifico della Collana:
Paolo Alvazzi Del Frate, Roberto Baratta, Giulio Bartolini, Rita Benigni, Concetta Brescia Morra, Paolo Carnevale, Mauro Catenacci, Claudio Cecchella, Alfonso Celotto, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Tommaso Dalla Massara, Francesco De Leonardis, Gianpaolo Fontana, Marco Gambacciani, Giovanni Girelli, Andrea Guaccero, Dario Ippolito, Francesco Longobucco, Fiona Elizabeth Macmillan, Luca Marafioti, Maria Rosaria Marella, Marco Maugeri, Sara Menzinger di Preussenthal, Francesco Mezzanotte, Enrico Mezzetti, Giulio Napolitano, Giuseppe Palmisano, Annalisa Pessi, Giorgio Pino, Roberto Poli, Giampiero Proia, Giorgio Resta, Mario Ricca, Francesco Rimoli, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Chris Thomale, Luisa Torchia, Noah Vardi, Andrea Zoppini.

I *Quaderni dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia* sono curati dalla *Scuola di Alta Formazione Specialistica* ONDIF, Università di Roma Tre e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, diretta dall'Avv. Rosa Patrizia Vincelli.

Comitato di gestione dei Quaderni:
Avv. Angelica Addessi, Prof. Avv. Ettore Battelli, Avv. Valeria Cianciolo, Prof. Avv. Angelo Danilo De Santis (coordinatore), Avv. Simonetta Ferrante (responsabile della raccolta dei materiali), Avv. Gianluca Vecchio.

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

Il volume pubblicato è stato sottoposto a previa e positiva valutazione nella modalità di referaggio *double-blind peer review.*

Coordinamento editoriale:
Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: MOSQUITO. mosquitoroma.it

Impaginazione e cura editoriale: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: Roma TrE-Press
Roma, settembre 2026
ISBN: 979-12-5977-666-2

http://romatrepress.uniroma3.it

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

Persone, Minori, Famiglie

La Collana *Persone, Minori, Famiglie* del Dipartimento di Giurisprudenza si propone quale sede privilegiata di elaborazione, approfondimento e diffusione della ricerca scientifica dedicata alla persona, alla tutela dei minori e alle relazioni familiari, ambiti nei quali si riflettono, con particolare intensità, le trasformazioni che attraversano gli ordinamenti contemporanei e le società pluralistiche.

Muovendo dalla centralità della persona quale valore fondante dell'ordine giuridico e dall'esigenza di garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali, la Collana intende promuovere un confronto rigoroso e aperto tra differenti tradizioni culturali, metodologie di ricerca ed esperienze ordinamentali. In questa prospettiva, essa si propone quale spazio di dialogo tra il diritto nazionale, il diritto eurounitario, il diritto internazionale e le più significative esperienze comparate, favorendo l'emersione di nuove chiavi interpretative e di percorsi di indagine innovativi.

La Collana *Persone, Minori, Famiglie* accoglie monografie, opere collettanee, atti di convegni, relazioni e *working papers* che si distinguano per originalità, rigore metodologico e capacità di contribuire all'avanzamento della scienza giuridica. Particolare attenzione è riservata agli studi che sappiano coniugare solidità teorica e consapevolezza dei precipitati applicativi, offrendo strumenti di analisi idonei a comprendere e governare i processi di evoluzione del diritto della persona, della protezione dei minori e delle relazioni familiari.

L'apertura internazionale costituisce uno dei principi ispiratori del progetto editoriale. La Collana si rivolge infatti a studiosi italiani e stranieri, favorendo il dialogo tra comunità scientifiche, istituzioni, magistratura, professioni legali e realtà associative, nella convinzione che la ricerca giuridica trovi il proprio più autentico sviluppo nel confronto tra prospettive diverse e nella circolazione delle idee.

Inserita nel progetto editoriale *Roma TrE-Press*, la Collana valorizza le opportunità offerte dall'accesso aperto e dalla diffusione digitale della conoscenza scientifica, assicurando la più ampia condivisione dei risultati della ricerca e il loro inserimento nel dibattito accademico nazionale e internazionale. A tale dimensione si affianca la pubblicazione a stampa, realizzata secondo elevati standard qualitativi.
La Collana intende contribuire allo sviluppo del dibattito giuridico contemporaneo, proponendosi quale punto di riferimento per la ricerca sui temi della persona, dell'infanzia e delle relazioni familiari, attraverso la creazione di uno spazio di confronto capace di coniugare riflessione teorica, approfondimento sistematico e attenzione alle problematiche applicative, favorendo la costruzione di una comunità scientifica sempre più aperta, autorevole e internazionale.

Editorial policy e descrizione scopo collana

I volumi pubblicati nella collana sono sottoposti a referaggio in "doppio cieco", affidato a membri del Comitato Scientifico o a studiosi esterni ritenuti dai direttori esperti dello specifico tema oggetto della pubblicazione proposta.
I volumi pubblicati dalla collana sono liberamente accessibili in formato elettronico sul sito dell'editore Roma Tr*E-Press*.
La versione a stampa è acquistabile in modalità '*Print on demand*'.
Le pubblicazioni hanno una numerazione progressiva e eventuali richiami o citazioni ad essi devono riportare la denominazione estesa del contributo a cui si fa riferimento.
La Direzione è affidata a professori ordinari in ruolo nell'Ateneo di Roma Tre con interessi nel diritto delle persone, dei soggetti minori di età e del diritto di famiglia.

La Collana vuole proporsi come ideale collocazione non soltanto per lavori di studiosi italiani ma anche stranieri, proponendosi di coinvolgere nel Comitato Scientifico professori anche esterni all'Ateneo con cui il Dipartimento ha instaurato solidi rapporti di collaborazione.